

**DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2024**  
**187/2024/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA VERSIONE EMENDATA DELLA METODOLOGIA PER LO SPLITTING DELLA CAPACITÀ RILEVANTE PER L'ORIZZONTE TEMPORALE DI LUNGO TERMINE PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1294<sup>a</sup> riunione del 14 maggio 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 942/2019), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 19 ottobre 2017, 701/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 701/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2019, 463/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 463/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2020, 21/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 21/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 323/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 323/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2021, 4/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 4/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2021, 5/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 5/2021/R/eel);

- la Decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- il documento “*CCR Italy North Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento FCA;
- il documento “*Italy North TSOs proposal for splitting long-term cross-zonal capacity in accordance with Article 16 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” di luglio 2023 (di seguito: nuova versione della *Italy North splitting methodology*);
- la comunicazione di Terna del 27 febbraio 2024, prot. Autorità 15012 del 27 febbraio 2024 (di seguito: comunicazione 27 febbraio 2024);
- la comunicazione INERRF del 2 aprile 2024, prot. Autorità 24202 del 2 aprile 2024, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Italy North* ai gestori di rete (di seguito: TSO) della regione, a ACER e alla Commissione Europea (di seguito: comunicazione INERRF).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento FCA prevede l’allocazione di diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: LTTR) almeno sugli orizzonti temporali annuale e mensile; la specifica forma dei prodotti (diritti fisici o finanziari) ed eventuali peculiarità sono definite a livello di ciascuna CCR ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento stesso;
- l’ammontare dei diritti offerti in ciascun orizzonte temporale è definito ripartendo la capacità di lungo termine sulla base di una apposita metodologia di *splitting* (di seguito: *splitting methodology*) redatta dai TSO in modo da:
  - incontrare le esigenze di copertura degli operatori di mercato;
  - essere coerente con le previsioni in merito al calcolo della capacità di lungo termine;
  - non creare restrizioni alla concorrenza nell’allocazione dei LTTR;
- l’articolo 16(1) del Regolamento FCA prevede che i TSO di ciascuna CCR presentino una proposta per la *splitting methodology* contestualmente alla metodologia per il calcolo coordinato della capacità di lungo termine (di seguito: CCM FCA); ai sensi dell’articolo 10(1) del Regolamento stesso quest’ultima è dovuta entro sei mesi dall’approvazione della metodologia per il calcolo coordinato della capacità per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero di cui al Regolamento CACM (di seguito: CCM CACM);

- l'articolo 4(7) lettera b), del Regolamento FCA prevede che la proposta di *splitting methodology* sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;
- la procedura che le autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure INERRF*;
- con la deliberazione 5/2021/R/eel l'Autorità, in coordinamento con le altre autorità della CCR, ha approvato, introducendo alcune modifiche rispetto alla proposta dei TSO, la prima versione della *Italy North splitting methodology*, attualmente in vigore;
- la versione attualmente in vigore della *Italy North splitting methodology* prevede la definizione del volume massimo di capacità allocabile su ciascun orizzonte temporale a partire dal valore medio annuo della capacità di lungo termine (di seguito: capacità di lungo termine media) in funzione dei seguenti criteri:
  - i prodotti allocati devono essere validi (ossia eseguibili nella loro interezza) per almeno l'80% delle ore del periodo di consegna; sono ammessi al massimo 25 periodi di riduzione per i prodotti annuali e 5 periodi di riduzione per i prodotti mensili; se l'applicazione dei suddetti criteri porta ad un volume allocabile inferiore a 10 MW, la percentuale di validità può essere ridotta fino al 50%;
  - la capacità offerta in importazione verso l'Italia nei prodotti annuali non può eccedere l'85% della capacità di lungo termine media (di seguito: cap annuale in importazione);
  - la capacità offerta in esportazione dall'Italia sull'orizzonte annuale non può eccedere l'85% della capacità di lungo termine annuale con riferimento al confine Italia – Francia e il 20% della capacità di lungo termine media con riferimento ai confini Italia – Slovenia e Italia – Austria;
  - per i confini Italia – Slovenia e Italia – Austria la capacità offerta in esportazione in tutti gli orizzonti temporali di lungo termine non può eccedere il 50% della capacità di lungo termine media;
- i parametri relativi alla validità, al numero massimo di riduzioni e alle limitazioni sulla capacità offerta in ciascun orizzonte temporale sono sottoposti a revisione biennale: a tal proposito la versione attualmente in vigore della *Italy North splitting methodology* prevede che i TSO analizzino l'andamento dell'allocazione dei LTTR degli ultimi due anni e predispongano un report da inviare alle autorità di regolazione della CCR previa consultazione con gli operatori di mercato; qualora dal report emergesse l'opportunità di modificare alcuni dei parametri sopracitati, i TSO sono tenuti a predisporre una versione emendata della *splitting methodology* da inviare alle autorità di regolazione congiuntamente al report stesso;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a luglio 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della versione attualmente in vigore della *Italy North splitting methodology* i TSO della CCR hanno inviato ai

regolatori un rapporto con la valutazione dell'andamento delle allocazioni dei LTTR nel periodo gennaio 2022 – giugno 2023, periodo in cui è stata adottata per la prima volta la metodologia coordinata di calcolo della capacità di lungo termine approvata dall'Autorità con la deliberazione 4/2021/R/eel;

- unitamente al rapporto del precedente alinea i TSO hanno altresì proposto delle modifiche alla *Italy North splitting methodology* al fine di cambiare i limiti imposti ai quantitativi massimi di LTTR allocabili su base annuale e mensile nelle diverse frontiere, alla luce dell'analisi svolta che ha permesso di valutare l'utilizzo effettivo degli LTTR allocati, la domanda di LTTR nei diversi orizzonti temporali e l'effettiva capacità rimasta disponibile nel mercato del giorno prima;
- in particolare, i TSO hanno inizialmente proposto di abbassare dall'85 al 75% il cap annuale in importazione per tutte le frontiere e di introdurre un cap mensile in importazione pari al 75% della capacità media calcolata su base mensile per le allocazioni dei diritti di trasmissione mensili per le frontiere con Austria e Slovenia;
- le modifiche di cui al precedente alinea sono state proposte dai TSO in considerazione della necessità di garantire adeguati quantitativi di diritti di trasmissione anche su base mensile e, per le frontiere con Austria e Slovenia, di limitare il rischio che la capacità allocabile su base giornaliera risulti sistematicamente inferiore alla somma dei diritti annuali e mensili già allocati; tali modifiche sono state poste in consultazione pubblica dai TSO dal 19 settembre al 20 ottobre 2023;
- a seguito della consultazione, i TSO hanno rivisto la propria proposta originaria escludendo la frontiera con la Francia dall'applicazione del nuovo cap annuale in importazione del 75% sulla base delle osservazioni degli operatori e in considerazione della maggiore capacità disponibile su questa frontiera;
- la versione emendata della *Italy North splitting methodology* di modifica dei TSO, inviata da Terna all'Autorità con la comunicazione 27 febbraio 2024, contiene le seguenti modifiche rispetto alla versione attualmente in vigore:
  - all'art. 3c è stata ridotta la percentuale (dal 85% al 75%) della capacità offerta in importazione nell'asta annuale e limitato l'ambito di applicazione alle sole frontiere Austria e Slovenia specificando che per detti confini la capacità offerta nell'asta annuale in importazione non deve superare il 75% della capacità media risultante dal calcolo della capacità annuale ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/1719;
  - è stato aggiunto un nuovo art. 3d per specificare che sui confini Slovenia-Italia e Austria-Italia la somma della capacità offerta nell'asta mensile in importazione e della capacità assegnata nell'asta annuale non deve superare il 75% della capacità media risultante dal calcolo della capacità mensile ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/1719”;
  - all'art. 3e, ex articolo 3d, è stata aggiunta la direzione in importazione per il confine con la Francia per preservare il cap annuale in importazione dell'85% su tale frontiera;
- il 27 marzo 2024 tramite votazione elettronica, INERRF all'unanimità ha approvato la nuova versione della *Italy North splitting methodology*;

- l'esito della decisione INERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione INERRF, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR *Italy North*;
- la decisione assunta nell'ambito di INERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(10) del Regolamento FCA.
- la proposta di *Italy North splitting methodology* si applica solamente ai confini Italia – Francia, Italia – Austria e Italia – Slovenia, mentre non fa riferimento alla ripartizione della capacità di lungo termine fra i vari orizzonti temporali con riferimento al confine Italia – Svizzera.

**RITENUTO CHE:**

- i prodotti di lungo termine sull'orizzonte annuale e mensile debbano essere il più possibile garantiti, ossia non essere soggetti a significative riduzioni programmate e/o a tagli per esigenze di sicurezza operativa o per indisponibilità non programmate delle linee di interconnessione;
- la capacità di trasmissione di lungo termine debba essere valorizzata a prezzi coerenti con il differenziale di prezzo che si verifica su base giornaliera sui mercati dell'energia; eventuali valorizzazioni difformi potrebbero, infatti, restringere la concorrenza, favorendo guadagni potenzialmente elevati per gli operatori (nel caso di *underselling*) o costituendo barriere all'ingresso sul mercato di lungo termine (nel caso in cui il valore economico della capacità di lungo termine sia sovrastimato rispetto a quello giornaliero);
- l'obiettivo di cui al precedente alinea possa essere perseguito limitando l'allocazione su base annuale, soprattutto laddove la valorizzazione del prodotto annuale non è in grado di riflettere efficacemente fattori contingenti che potrebbero influenzare l'utilizzo effettivo della capacità su base giornaliera;
- la presenza di una allocazione mensile sia legalmente vincolante per il rispetto delle previsioni del Regolamento FCA; essa consente, altresì, agli operatori di riflettere esigenze di copertura non emerse in sede di allocazione annuale, eventualmente legate a previsioni aggiornate sull'andamento dei mercati;
- occorra pertanto trovare un equilibrio fra l'allocazione annuale (che gli operatori ritengono essere generalmente la più idonea a rispondere alle loro esigenze di copertura), l'allocazione mensile (legalmente richiesta dal Regolamento FCA) e l'allocazione giornaliera (che riduce il rischio di *underselling* e favorisce una più efficace valorizzazione degli eventuali fattori contingenti influenzanti l'utilizzo della capacità stessa), al fine di rispettare gli obiettivi di cui all'articolo 16(2) del Regolamento FCA in materia di esigenze di copertura degli operatori e di tutela della concorrenza;
- la nuova versione della *Italy North splitting methodology* rispetti in modo soddisfacente l'equilibrio tra le diverse esigenze descritte con particolare riferimento alle frontiere con Austria e Slovenia che sono caratterizzate da una minore capacità disponibile rispetto alla frontiera con la Francia;

- sia pertanto opportuno procedere all’approvazione della versione emendata della *Italy North splitting methodology*, conformemente al risultato della votazione espressa in sede INERRF il 27 marzo 2024 di cui alla comunicazione INERRF;
- criteri di ripartizione analoghi a quelli riportati nella *splitting methodology* possano essere utilmente applicati anche al confine Italia – Svizzera; sia pertanto opportuno invitare Terna a valutare questa opportunità e a formulare all’Autorità una proposta in tal senso in tempo utile per una sua eventuale applicazione, già a partire dal 2025

### **DELIBERA**

1. di approvare la versione emendata della *Italy North splitting methodology* nella versione approvata a livello INERRF e allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la versione della *Italy North splitting methodology* come approvata in esito al punto 1;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

14 maggio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*